Risposta quesiti Procedura gara C.A.5-Milano
II parte

21. Si chiede se, oltre agli allegati previsti al punto B.1, è possibile allegare ulteriore documentazione a comprova di quanto descritto nel documento Relazione Tecnica (All. V Aggiunta).

Sì, è possibile allegare alla Relazione Tecnica eventuale documentazione pertinente.

22. Si chiede il numero di interventi di recupero eseguito negli anni 2016-2017-2018 suddivisi per singolo Comune afferente all'ambito provinciale di Milano

Si veda la risposta n. 8

23. Si chiede se sia ammessa la partecipazione di un RTI composto da due Società, la prima che si occuperà dell'attività di recupero, la seconda che si occuperà di custodia e acquisto dei veicoli.

La partecipazione in forma associata di raggruppamento è valutata dai concorrenti, evidenziando quanto disposto dall'art 48 comma 2 del D.lgs 50/2016, secondo il quale "Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie".
Sul punto si rileva che, conformemente a quanto espresso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 2183/2018, relativa alla medesima procedura di gara indetta per un'altra provincia) l'attività oggetto dell'appalto si sostanzia in un servizio unitario suddiviso al suo interno in più attività (recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, confisca o fermo amministrativo) che, pertanto, vanno considerate frazionabili nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese.
Ciò senza dover considerare il RTI quale verticale, atteso che nel bando non vi è una ripartizione fra prestazioni principali e secondarie
Resta inteso che i requisiti dovranno essere posseduti nel loro complesso dal RTI e andranno attestati da ciascuno degli operatori economici che lo compongono, limitatamente alle attività di propria competenza).
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

24. In riferimento all'attività di demolizione si chiede se i seguenti requisiti:
a) ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di demolizione/rottamazione, con indicazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV, lett. A, punto 1);
b) di essere obbligato all'iscrizione al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla legge n12/2019, nonché al rispetto degli adempimenti derivanti dall'iscrizione al medesimo registro (Parte IV, lettera α "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione");
c) l'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 – Codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso (Parte IV, lettera A, punto 2);
d) il possesso dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 con indicazione dell'Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta (Parte IV, lettera A, punto 2);

e) in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di carattere generale nonché da quella pertinente all'attività di settore per lo svolgimento del servizio di demolizione/rottamazione dei veicoli (Parte IV, lettera C, punto 13);
f) la disponibilità di almeno un mezzo idoneo al prelievo e trasporto dei veicoli da demolire (Parte IV, lettera α "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione")
debbano essere posseduti dal RTI sopra descritto o possano essere posseduti da una Società terza indicata come subappaltatrice per le attività di demolizione.
In subordine si richiede se i requisiti sopracitati, da a) a f), e riferiti all'attività di demolizione, siano necessari all'ammissione in quanto l'attività di demolizione non rientra nell'oggetto di gara.

L'oggetto dell'appalto si riferisce ai servizi di recupero, custodia e acquisto di veicoli. L'attività di demolizione è richiamata al punto VIII del Disciplinare di gara ove è precisato che "è ammessa la possibilità che nei RTI partecipino operatori economici che svolgano attività di demolizione/rottamazione", così evidenziando che l'inclusione del demolitore/rottamatore nell'ambito del RTI costituisce una mera facoltà, in mancanza della quale l'attività in questione potrà essere affidata a soggetti terzi.
In ogni caso l'O.E. che svolge attività di demolizione/rottamazione partecipante al RTI concorrente, dovrà rendere le dichiarazioni sopra indicate dalla lettera a) alla lettera f) ai fini della partecipazione alla gara.